

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (FPC)

FORMAZIONE PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI https://odcec.torino.it/public/pagine/allegato_-_regolamento_fpc_-_bollettino_ufficiale_15.10.2025_002.pdf	OBBLIGO FORMATIVO		
	1° anno di iscrizione	dal 2° anno di iscrizione	dal 65° anno di età
Iscritti nell'Albo Ordinario Sezioni A e B	Dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione	90 crediti nel triennio in corso di cui 9 nelle materie obbligatorie A - B	Esonero TOTALE (Per gli Iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio di competenza)
	Salvo precisa esenzione di cui all'art. 8 del Regolamento per la formazione professionale continua a cura del CNDCEC - 1° gennaio 2026		
Iscritti nell'Albo Ordinario non esercenti la Professione Sezioni A e B	Esonero su istanza dell'interessato Vedasi esenzione di cui all'art. 8, commi 5 e 6 del Regolamento per la formazione professionale continua a cura del CNDCEC - 1° gennaio 2026		
Iscritti nell'Elenco Speciale Sezioni A e B	Esonero d'ufficio		

FORMAZIONE REVISORI LEGALI (FRL) e REVISORI DELLA SOSTENIBILITA'

FORMAZIONE REVISORI LEGALI https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/	OBBLIGO FORMATIVO	
	1° anno di iscrizione	Esonero (1) (1) Tale esonero non è previsto in caso di reinscrizione
	dal 2° anno di iscrizione	20 crediti annuali, indipendentemente dall'età anagrafica, di cui almeno 10 nelle materie Gruppo A (caratterizzanti) Non è prevista alcuna fattispecie di esonero
FORMAZIONE UNICA REVISORI LEGALI E REVISORI DELLA SOSTENIBILITA' https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/11/IRS-2024.10.pdf	Dal 1° gennaio 2026	25 crediti annuali, indipendentemente dall'età anagrafica di cui almeno 10 nelle materie Gruppo A (caratterizzanti), almeno 10 caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità (Gruppo D) e 5 Gruppo B+C

FORMAZIONE REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI

FORMAZIONE REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/20/012G0041/sg	OBBLIGO FORMATIVO	AGGIORNAMENTI ANNUALI
Iscritti nell'Elenco dei Revisori Enti Locali	10 crediti annuali nelle materie del Gruppo C.7bis	L'iscrizione all'elenco dei Revisori degli Enti Locali è annuale e va disposta, a cura del Professionista interessato, entro la scadenza fissata con apposito decreto del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale. Per accedervi e/o mantenere attiva l'iscrizione occorre aver conseguito 10 crediti C.7bis entro il 30/11 di ogni anno, previo superamento di specifico test finale al termine di ogni modulo formativo.

ATTIVITA' GIUDIZIALE

TIPOLOGIA ALBO/ELENCO	TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO	MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA	TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA	OBBLIGO FORMATIVO DI PRIMO ACCESSO	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO	OFFERTA FORMATIVA VIGENTE
Gestori della Crisi d'Impresa	Per l'iscrizione all'Elenco è richiesto il possesso di specifici requisiti professionali (art. 358, co.1 del D. Lgs. n. 14/2019), formativi (art. 356, co. 2 del D. Lgs. n. 14/2019) e di onorabilità (art. 356, co. 3 del D. Lgs. n. 14/2019), nonché il versamento dell'apposito contributo di iscrizione. Per gli avvocati e per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i consulenti del lavoro l'obbligo formativo iniziale è ridotto a 40 ore (art. 356 co. 2, D. Lgs. 14/2019). Si specifica che ai fini dell'iscrizione all'Elenco il Professionista attesta lo svolgimento, negli ultimi 5 anni, delle funzioni di attestatore, curatore, commissario giudiziale ovvero di liquidatore giudiziario. Tale attestazione dovrà risultare in apposita autocertificazione. Per i professionisti non vi è alcun obbligo di tirocinio professionale.	Online mediante portale del Ministero della Giustizia https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home	All'esito del primo popolamento conclusosi alla data del 31 marzo 2023, è possibile presentare nuova istanza senza soluzione di continuità.	Per gli avvocati e per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i consulenti del lavoro l'obbligo formativo iniziale è ridotto a 40 ore (art. 356 co. 2, D. Lgs. 14/2019).	Aggiornamento specifico biennale di durata complessiva non inferiore a 18 ore da effettuarsi entro i due anni successivi dalla data di iscrizione all'Elenco ex art. 356 CCII (vedasi PO 95/2023 CNDCEC del 21 luglio 2023)	Corso a cura dell'ODCEC di Torino, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Torino e UGDCEC di Torino valido per il conseguimento delle 40 ore ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi ex art. 356 ccii e per l'aggiornamento biennale di 18 ore fruibile attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it - Formazione a distanza. FORMAZIONE EQUIPOLLENTE Corso Gestori Crisi da Sovraindebitamento (OCC) fruibile in remoto on demand, fino al 31 dicembre 2026, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it - Formazione a distanza. https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/03/Informativa-n.-48-2025.pdf https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/642080/Linee+guida+crisi+d%27impresa.pdf/
Gestori Crisi da Sovraindebitamento (OCC)	Possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 202/2014 ossia: - essere in possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche; - essere in possesso della formazione richiesta dall'art. 4 comma 2 del DM 202/2014; - aver svolto un tirocinio di durata almeno semestrale. Per gli avvocati, per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i notai, l'obbligo formativo è ridotto a 40 ore e non è previsto l'obbligo di svolgere il tirocinio professionale di sei mesi (art. 4 co. 6 del DM 202/2014).	Mediante presentazione di domanda al referente dell'OCC competente.	A partire dal possesso dei requisiti richiesti dalla norma	Ai fini dell'obbligo formativo è previsto (art. 4 del DM 202/2014): - il possesso di una specifica formazione acquisita attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore (lett. b); - lo svolgimento di un tirocinio professionale di durata non inferiore a 6 mesi (lett. c). Per gli avvocati, per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i notai, l'obbligo formativo è ridotto a 40 ore e non è previsto l'obbligo di svolgere il tirocinio professionale di sei mesi (art. 4 co. 6 del DM 202/2014).	Aggiornamento specifico biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore da effettuarsi entro i due anni successivi dalla data di iscrizione al registro previsto dal DM 202/2014.	Corso di primo accesso e di aggiornamento di 40 ore, fruibile in remoto on demand, fino al 31 dicembre 2026, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it - Formazione a distanza.

TIPOLOGIA ALBO/ELENCO	TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO	MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA	TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA	OBBLIGO FORMATIVO DI PRIMO ACCESSO	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO	OFFERTA FORMATIVA VIGENTE
Albo Consulenti Tecnici del Giudice (CTU)	Possono iscriversi i soggetti residenti o domiciliati nel comune della giurisdizione del Tribunale presso il quale ci si iscrive. I requisiti specifici per presentare l'istanza sono indicati all'art. 4 del Decreto n. 109 del 04 agosto 2023 .	Online mediante portale del Ministero della Giustizia al link: https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home	Dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno: presentazione nuove domande di iscrizione sul sito del Ministero della Giustizia al link https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home	Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)	Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)	-
Albo Periti Penali	Possono iscriversi i soggetti residenti o domiciliati nel comune della giurisdizione del Tribunale presso il quale ci si iscrive. I requisiti specifici per presentare l'istanza sono indicati all'art. 4 del Decreto n. 109 del 04 agosto 2023 .	Online mediante portale del Ministero della Giustizia al link: https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home	Non sono previsti termini. E' possibile presentare, senza soluzione di continuità, nuove domande di iscrizione sul sito del Ministero della Giustizia al link https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home	Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)	Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)	-
Delegati alle vendite (Esecuzioni immobiliari)	Possono iscriversi i soggetti di cui all'art. 179-ter disp. Att. c.p.c. che dimostrino di avere una condotta morale specchiata, iscritti ai rispetti Ordini e dotati di specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata mediante presentazione di domanda al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha individuato proprio domicilio - comma 4 (riformulazione art.179 ter - riforma Cartabia) Requisiti di accesso: - avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione (lett. a); - essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del DM 144/2015 (lett. b); - avere partecipato a scuole/corsi alta formazione, organizzati, da Ordini locali, dal Consiglio Naz. forense o dal CNDCEC o dal Consiglio Naz. del notariato ovvero organizzati dalle ass. forensi specialistiche di cui all'art.35, c.1, lettera s), della L. 247/2012, settore delega operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato la prova finale. La formazione può essere acquisita anche partecipando a corsi con superamento di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private (lett. c). Le linee guida hanno chiarito che la durata del corso non può essere inferiore a 20 ore e devono essere previste delle ore per lo svolgimento dei laboratori.	Online mediante presentazione di domanda al Presidente del Tribunale di competenza	Tribunale di Torino: I termini di presentazione delle domande sono i seguenti: - domanda di NUOVA iscrizione entro e non oltre il 30 novembre 2026; - domanda di CONFERMA iscrizione entro e non oltre il 30 dicembre 2026. Tribunale di Ivrea: in attesa di indicazioni	Ai fini dell'obbligo formativo è previsto (art. 179 ter comma 5): - avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della L. 247/2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private (lett. c). Le linee guida hanno chiarito che la durata del corso non può essere inferiore a 20 ore e devono essere previste delle ore per lo svolgimento dei laboratori.	Al fine del mantenimento dell'iscrizione - con istanza da presentare ogni tre anni a cura dell'interessato - devono essere maturati un numero non inferiore a 60 crediti nel triennio trascorso, con un minimo di 15 crediti per ogni anno.	Corso di 20 ore (edizione anno 2024 - aggiornamento 2026), fruibile in remoto on demand, fino al 31 dicembre 2026, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it - Formazione a distanza. Corso di 19 ore (edizione anno 2025 - aggiornamento 2026), fruibile in remoto on demand, fino al 31 dicembre 2026, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it - Formazione a distanza.

TIPOLOGIA ALBO/ELENCO	TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO	MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA	TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA	OBBLIGO FORMATIVO DI PRIMO ACCESSO	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO	OFFERTA FORMATIVA VIGENTE
Esperti Indipendenti (CCIAA)	Possono iscriversi i soggetti di cui all' art. 3 comma 3 del DL 118/2021 (ora art. 13 comma 3 del D. Lgs. 14/2019) in possesso dei requisiti ivi richiesti oltre che in possesso della specifica formazione di cui al successivo comma 4	Mediante presentazione di domanda al proprio ordine di appartenenza	Dall'entrata in vigore del DL 118/2021 , al conseguimento dei requisiti richiesti dalla norma I termini relativi alla presentazione dell'istanza di iscrizione sono annuali e con scadenza il 15 luglio dell'anno in corso.	Assolvimento dell'obbligo formativo specifico di 55 ore secondo le specifiche dettate dal DM 21.3.2023 che ha sostituito il decreto dirigenziale 28.9.2021	Non è previsto alcun aggiornamento specifico	Corso di 59 ore, fruibile in remoto on demand, fino al 31 dicembre 2026, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it - Formazione a distanza.